

**Regolamento
sulle supplenze dei docenti**
(del 13 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 82 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995;

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

²Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

Supplenza interna

Art. 2 ¹Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

²Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

Criteri di scelta

Art. 3 ¹Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all'insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l'idoneità.

²A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.¹

³La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

⁴Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.²

Competenza

Art. 4 ¹L'assunzione del supplente compete al direttore dell'Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.

²Le sezioni dell'insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d'Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all'art. 3.³

Retribuzione

Art. 5 ¹I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all'orario completo del docente supplito:

- a) fr. 1'298.– nelle scuole dell'infanzia senza refezione;
- b) fr. 1'496.– nelle scuole dell'infanzia con refezione, elementari, medie e speciali;
- c) fr. 1'617.– nelle scuole post obbligatorie.⁴

²La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.

Diritto suppletorio e incarico

Art. 6⁵ ¹Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

²Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d'impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall'autorità di nomina in rapporto di incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti.⁶

¹ Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

² Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

³ Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

⁴ Cpv. modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 24.1.2020 - BU 2020, 22; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82.

⁵ Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.

⁶ Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.

406.160

³Rimane riservata l'applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell'art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Norme finali

Art. 7 ¹Questo regolamento abroga il Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

²Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.

Publicato nel BU **1996**, 59.